



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

AVVISO #Conciliamo

FAQ

Artt. 2 e 8 comma 1 e allegato 3

QUALI TEMI POSSONO ESSERE TRATTATI DALLE PROPOSTE PROGETTUALI ?

Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 2 e devono riferirsi alle categorie di azioni indicate nell'allegato 3 ove sono descritte le azioni a titolo puramente esemplificativo che dovranno essere contenute nel progetto.

Art. 2 comma 1, lettera e) – Componenti disabili

QUALE È LA DEFINIZIONE CORRETTA DI “COMPONENTI DISABILI” ?

L'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'Avviso prevede tra gli obiettivi degli interventi a supporto della famiglia in presenza di componenti disabili della famiglia. Può intendersi per disabilità qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ovvero ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

Art. 3 commi 1, 2 e 3 – Destinatari delle azioni progettuali

UNA COOPERATIVA PUÒ RIENTRARE TRA I SOGGETTI PROPONENTI DI UN PROGETTO?

Le società cooperative, ai sensi dell'articolo 2511 c.c., sono imprese che hanno scopo mutualistico. Possono svolgere le attività di cui all'articolo 2082 c.c. ed essere dunque iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente. In tale ipotesi dunque la società cooperativa può partecipare all'Avviso nel rispetto dell'articolo 3, comma 5, lett. d). Tra l'altro, l'art 8, comma 6, dell'Avviso prevede tra i destinatari delle attività progettuali i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PUÒ UNA FONDAZIONE ISCRITTA ALLA CCIAA E REGISTRO DELLE IMPRESE PARTECIPARE ALL'AVVISO #CONCILIAMO ?

La Fondazione è tradizionalmente definita come un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità. La natura non lucrativa della fondazione (così come anche per le associazioni) non preclude che queste svolgano attività imprenditoriale purché svolta in modo secondario e comunque strumentale allo scopo istituzionale per il quale è stata costituita. In tale ipotesi la fondazione può partecipare all'Avviso nel rispetto dell'articolo 3, comma 5, lett. d).

LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, ONG, ONLUS E ENTI NO PROFIT POSSONO PARTECIPARE ALL'AVVISO, SIA IN QUALITÀ DI ENTE PROPONENTE CHE DI PARTNER?

Possono partecipare all'avviso le associazioni riconosciute, ONG, ONLUS e enti non profit quando svolgono attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e sono, pertanto, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.

UNA FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO CHE EFFETTUA ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE (FATTURAZIONE DI PROGETTI COMMERCIALI CHE ESEGUONO DIRETTAMENTE O PER LICENSING), MA IN MISURA NON PREVALENTE, PUÒ ESSERE SOGGETTO PROPONENTE ?

La Fondazione può essere soggetto proponente se iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d) dell'Avviso.

UN' "IMPRESA UNICA" CHE CONTROLLA ALTRE IMPRESE PUO' PRESENTARE UN'UNICA DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI LAVORO?

Nel Modello 1, parte II, paragrafo 4, il proponente descrive il contesto dell'ambiente di lavoro di ciascun partecipante. Nel caso le attività realizzate vengano attuate unitariamente in tutte le aziende del gruppo è possibile presentare una relazione descrittiva unica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, i soggetti partecipanti ad un soggetto collettivo individuano un capofila (nella fattispecie l'impresa controllante) che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 delineano il ruolo del soggetto capofila.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PUÒ PARTECIPARE ALL'AVVISO IN QUALITÀ' DI PARTNER DI UN PROGETTO?

Nulla osta alla partecipazione di ente pubblico economico al progetto, in quanto l'ente pubblico economico opera nel campo della produzione e svolge un'attività esclusivamente o prevalentemente economica che esercita professionalmente come un imprenditore ai sensi del 2082 cc.

La partecipazione dell'ente pubblico economico al presente Avviso, all'interno di un partenariato ovvero di una rete di soggetti proponenti, è regolata dall'articolo 8, comma 2 dell'Avviso e deve essere comprovata con specifiche lettere d'intenti, da produrre unitamente alla domanda di finanziamento. La partecipazione è a titolo gratuito senza rimborsi spese o altre forme di corrispettivo.

UNA BANCA O ISTITUTO DI CREDITO FACENTE PARTE DI UN GRUPPO BANCARIO (ANCHE COOPERATIVO) PUÒ PARTECIPARE COME SINGOLO PROPONENTE? DEVE COSTITUIRSI IN ATS CON UN ALTRO SOGGETTO APPARTENENTE AD ALTRO SETTORE ECONOMICO IN QUALITÀ DI CAPOFILA?

Nulla osta alla partecipazione della singola Banca come proponente singolo. La costituzione di una ATS o di altra forma collettiva prevista dal comma 3, dell'art. 3 dipende dalla volontà del partecipante, unitamente agli altri operatori economici, di perseguire obiettivi comuni.

Art. 3 commi 1, 2 e 3 – Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione
Art. 8 comma 7 –Azioni, durata e destinatari

UN'IMPRESA PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALMENTE ESSERE SOGGETTO AFFIDATARIO DI ATTIVITÀ DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO PROPONENTE ?

Si, la realizzazione delle attività progettuali deve essere svolta in via esclusiva dal soggetto proponente e l'affidamento a terzi è ammesso solo laddove il soggetto proponente, sia in forma singola che associata, non sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere alcuni interventi progettati o non disponga di beni e servizi oggetto dell'affidamento (compilazione del punto 7 del Modello 1 "Scheda del progetto").



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNA ONLUS CHE EROGA SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ E/O DISAGI E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITÀ, ISCRITTA PRESSO L'ANAGRAFE DELLE ONLUS E PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PUÒ PARTECIPARE ALL'AVVISO ?

L'articolo 3, comma 1 dell'Avviso prevede che i soggetti destinatari del finanziamento debbano svolgere attività imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e il comma 5, lettera d) del medesimo articolo il quale stabilisce, a pena di esclusione della domanda di partecipazione che i soggetti proponenti devono essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento.

LE MUTUE DI ASSICURAZIONI SONO AMMESSE A PARTECIPARE ALL'AVVISO ?

L'articolo 3, comma 1 dell'Avviso prevede che i soggetti destinatari del finanziamento debbano svolgere attività imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e il comma 5, lettera d), del medesimo articolo il quale stabilisce, a pena di esclusione della domanda di partecipazione al finanziamento, che i soggetti proponenti devono essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento. Pertanto le mutue di assicurazione che svolgono attività d'impresa possono presentare domanda

NEL CASO DI GRUPPI DI IMPRESA, RISPONDENTI ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE, IL CAPOFILA PUÒ PRESENTARE CONTESTUALMENTE RICHIESTA PER SE E PER ALTRE IMPRESE BENEFICIARIE, FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO, SENZA RICORRERE AD ATI O ATS ?

Il legale rappresentante del soggetto capofila del Gruppo d'impresa deve presentare un'unica domanda, un unico progetto e un unico piano finanziario per tutte le imprese componenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dell'Avviso.

IN CASO DI ATS L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, PUÒ ESSERE SVOLTA DA UNO DEI COMPONENTI O AFFIDATA A TERZI?

L'attività di monitoraggio e valutazione dell'intervento può essere svolta, indifferentemente, da un componente dell'ATS o affidata a terzi purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 8, comma 7.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNA IMPRESA FACENTE PARTE DI UN GRUPPO SOCIETARIO PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA SINGOLARMENTE PER AZIONI INTRAPRESE CHE RIGUARDANO I DIPENDENTI DELLA STESSA E UNA ULTERIORE DOMANDA ESSERE PRESENTATA DALLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO PER AZIONI CHE COINVOLGONO SOLO QUESTE ULTIME?

Come previsto dall'art. 3, comma 1, ogni impresa può presentare domanda di finanziamento singolarmente, producendo, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. g), il relativo bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. L'impresa facente parte di un gruppo, pertanto, potrà presentare il progetto per proprio conto, fermo restando, pena l'esclusione, il rispetto dell'articolo 5, comma 5, dell'Avviso.

Art. 3 commi 2 e 3 – Gruppi d'impres e ATI/ATS

CON L'ESPRESSIONE “GRUPPI DI SOCIETÀ COLLEGATE O CONTROLLATE” SI INTENDONO AZIENDE CON LEGAMI SOCIETARI, DEVONO COSTITUIRSI IN ULTERIORI RAGGRUPPAMENTI QUALI ATI, ATS, ECC. ?

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 possono partecipare gruppi di società collegate o controllate. Tali gruppi possono altresì costituire ATI o ATS con altre società non appartenenti al proprio gruppo, purché finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 3.

E' POSSIBILE CHE ALCUNE IMPRESE DEL GRUPPO NON ADERISCANO AL PROGETTO ?

Si è possibile. Tuttavia è necessario che nella domanda di ammissione al finanziamento (modello 1), sezione 2, in calce agli spazi riservati alla descrizione dei dati identificativi del Capofila e dei singoli componenti, si inserisca un asterisco (*) con cui si precisa che il Gruppo è composto da “x” Imprese, ma al progetto partecipano “y” Imprese. Le imprese che non aderiscono al progetto devono essere espressamente indicate.

NEL CASO DI SOGGETTI COLLETTIVI, CIASCUNA IMPRESA ADERENTE AL PROGETTO DEVE SOSTENERE UNA PARTE DEI COSTI O TUTTI I COSTI POSSONO ESSERE SOSTENUTI DAL CAPOFILA ?

Nel caso di imprese facenti parti tutte dello stesso gruppo i costi possono essere liberamente ripartiti dal Capofila e anche assunti da questo in via esclusiva purché nella domanda di richiesta di finanziamento sia specificato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNA ATI AMMESSA A FINANZIAMENTO PUO' CAMBIARE IN CORSO D'OPERA FORMA GIURIDICA ATTRAVERSO L'INCORPORAZIONE TRAMITE FUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA ATI STESSA ? -

E' possibile modificare in corso d'opera forma giuridica attraverso l'incorporazione tramite fusione dei partecipanti alla ATI stessa, posto che il progetto, qualunque sia la configurazione giuridica od i mutamenti della compagine societaria e/o del raggruppamento, sia portato avanti esclusivamente dai soggetti originariamente ammessi e valutati.

UN GRUPPO DI IMPRESE DEVE NECESSARIAMENTE COSTITUIRSI IN ATS ?

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 un gruppo d'impresa partecipa come soggetto unico composto da società collegate o controllate. Il gruppo d'impresa, tuttavia, può costituire una ATI o una ATS con altre imprese non appartenenti al proprio gruppo, al fine di costituire un soggetto collettivo, purché le altre imprese siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 3.

Art. 3 comma 3 – Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione

LE IMPRESE PARTECIPATE, MA NON CONTROLLATE O COLLEGATE, PER PARTECIPARE ALL'AVVISO DEVONO COSTITUIRSI IN ATS ?

Come previsto dall'articolo 3, comma 3, le imprese partecipate che non sono parte di un gruppo di società controllate o collegate, "possono" costituirsi in ATS e ATI nonché stipulare un contratto di rete.

La partecipazione anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5 dello stesso articolo 3 è una facoltà e non un obbligo.

Art. 3 comma 4 – Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione

NEL CASO PIÙ AZIENDE FACCIANO PARTE DEL MEDESIMO GRUPPO E APPLICHI UN PIANO DI WELFARE CONDIVISO FARÀ DOMANDA LA AZIENDA CAPOFILA PER TUTTE LE AZIENDE DEL GRUPPO ?

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, i soggetti partecipanti ad un soggetto collettivo individuano un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 delineano il ruolo del soggetto capofila.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UN'AZIENDA PUÒ ESSERE LA CAPOFILA DI UN PROGETTO CHE VEDE PARTECIPARE ALTRE IMPRESE DEL GRUPPO MA DI CUI NON È CAPO-GRUPPO ?

Può essere capofila del progetto qualsiasi impresa del gruppo.

Art. 3 comma 5, lettera b) – Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione

QUALI SONO LE SANZIONI A CUI FA RIFERIMENTO L'ARTICOLO 3 - PUNTO 5 LETTERA B) "NON AVER SUBITO SANZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE CHE COMPORTINO L'ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI." ?

Si tratta di tutte le violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi.

Art. 3 – Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione

Art. 5 – Cause di esclusione

Art. 12 – Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

LA MANCATA OSSERVANZA DA PARTE DI UN'IMPRESA PARTNER O DI UN CAPOFILA DELLE FORMALITÀ PREVISTE NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È CAUSA DI ESCLUSIONE DEL SINGOLO SOGGETTO PARTECIPANTE OPPURE DI TUTTI I SOGGETTI PROPONENTI ?

Le cause di esclusione sono previste dall'art. 3, comma 5 e dall'art.5 dell'Avviso. Altresì, è causa di esclusione la fattispecie prevista dall'art. 8, comma 4 dell'Avviso. In tali casi, è esclusa, l'intera domanda di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOPRAVVENIENZA DI SITUAZIONI CHE DETERMINANO L'IMPOSSIBILITÀ PER UNA IMPRESA PARTNER DI UN SOGGETTO COLLETTIVO DI PARTECIPARE AL PROGETTO FINANZIATO E' CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA SINGOLA IMPRESA O DELL'INTERO SOGGETTO PROPONENTE ?

Nella fase di realizzazione, la fuoriuscita dal soggetto collettivo di uno dei partecipanti deve essere oggetto di comunicazione al Dipartimento e comporta la modifica del progetto ammesso a finanziamento, purché non ne alteri le impostazioni e le finalità e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento. La modifica deve essere preventivamente autorizzata su richiesta motivata del soggetto beneficiario, come previsto dall'articolo 12, comma 7, dell'Avviso.

Qualora le modifiche richieste incidano anche sul Piano finanziario, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non possono comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e devono essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finale. Nel caso in cui tali modificazioni superino il suddetto limite del 20% è necessaria l'approvazione da parte del Dipartimento, pena la mancata erogazione del saldo.

Art. 4 - Domanda di ammissione al finanziamento

Art. 9 - Verifica di ricevibilità delle domande

IN RIFERIMENTO ALLA MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DEI RELATIVI DOCUMENTI PREVISTI ALL'ART. 5, COMMA 4, IN CHE MODO TALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PROTETTA DA PASSWORD ?

La documentazione inerente la proposta progettuale può essere contenuta in una unica cartella compressa protetta da Password. Non è necessario proteggere con password il singolo documento.

L'INVIO MEDIANTE PEC DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO, UNITAMENTE AGLI ALLEGATI, PUO' ESSERE IN FORMATO ZIP ?

La domanda di finanziamento unitamente alla documentazione può essere inviata anche in formato zip purché inviata ai sensi degli articoli 4 e 9 dell'Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Artt. 4 e 5 – Domanda di ammissione al finanziamento

SE IL SOGGETTO PROPONENTE È UN' "IMPRESA UNICA" CI SONO PARTICOLARI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE PER LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ?

La domanda di finanziamento deve essere presentata con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 dell'Avviso. Si deve seguire, inoltre quanto previsto nell'allegato 2 "Guida alla compilazione".

LA COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO/STATUTO, IL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO E LA RELAZIONE, DEVONO ESSERE SOLO ALLEGATI O ANCHE FIRMATI DIGITALMENTE DAI LORO LEGALI RAPPRESENTANTI ?

La copia dell'atto costitutivo/statuto, il bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario e la relazione non devono essere firmati digitalmente.

IN CASO DI FIRMA DA PARTE DI UN DELEGATO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE, QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER PROVARE LA DELEGA (ES VISURA, PROCURA, ECT.)?

I modelli 1, 2 e 3 possono essere compilati da un delegato del legale rappresentante con una delega redatta in carta semplice e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante. Per la firma dei modelli 4 e 5 è necessaria una formale procura.

Art. 4 – Scadenza Avviso

QUAL È IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ?

Sul sito istituzionale è stato pubblicato in data 8 novembre 2019 il provvedimento di revoca del bando pubblicato il 26 agosto 2019 e il nuovo avviso #Conciliamo, il quale prevede la scadenza del termine di presentazione della domanda entro le ore 12, 00 del 18 dicembre 2019.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 4 commi 7 e 8 – Domanda di ammissione al finanziamento

LA PROCEDURA DI INVIO DELLA DOMANDA PREVEDE CHE L'IMPRESA RINVII AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, RICEVUTA IN AUTOMATICO DAL PROPRIO GESTORE DELLA PEC ?

La procedura prevede prima l'invio tramite PEC da parte del soggetto proponente, alla casella conciliamo@pec.governo.it, della proposta progettuale al Dipartimento. Successivamente il soggetto proponente dovrà procedere all'invio tramite PEC, alla medesima casella conciliamo@pec.governo.it, della ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la proposta progettuale.

AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ/IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE, LA DATA E ORARIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO COINCIDE CON LA DATA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA PEC ?

La data e l'ora di consegna della domanda di finanziamento inoltrata via PEC, certificate dalla ricevuta di avvenuta consegna che viene inviata dal soggetto proponente al Dipartimento attesta il rispetto o il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4, comma 1.

Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC: o del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC. È onere del soggetto proponente l'invio della proposta progettuale nei tempi stabiliti dall'Avviso.

Art.5 comma 2 - Cause di esclusione

LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO (MODELLO 1) E LA SCHEDA DI PROGETTO VANNO FIRMATI AMBEDUE DIGITALMENTE ?

La domanda di ammissione (Modello 1) e la scheda di progetto devono essere entrambi sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato, a pena di esclusione della domanda di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 5 comma 4 – Domanda di ammissione al finanziamento e allegati

LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E TUTTI I SUOI ALLEGATI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI DA UN PROCURATORE? IN PARTICOLARE IL PATTO D'INTEGRITÀ PUÒ ESSERE FIRMATO DA UN PROCURATORE ?

Alla domanda di finanziamento sono allegati, a pena di esclusione, i documenti previsti dall'articolo 5, comma 4, lett. a), b), c), d), e), f) e g). Tali documenti sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati.

Art. 5 comma 4, lett. d) – Cause di esclusione

Modello 5 – Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS/ATI o stipulare un contratto di rete

PER PRESENTARE LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E' SUFFICIENTE LA MERA INTENZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI COSTITUIRE UNA ATI O UNA ATS ?

Al momento della presentazione della domanda di finanziamento è sufficiente il solo impegno delle parti a costituirsi in ATI, ATS o rete di impresa, come previsto dall'art. 5 comma 4, lettera d), redigendo il Modello 5.

Art.6 - Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento

IL FINANZIAMENTO OVVERO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO È CONCESSO CON IL REGIME DE MINIMIS ?

Il finanziamento concesso con l'Avviso non si configura come aiuto di Stato per cui non può essere applicato il regime de minimis.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6 comma 3 – Criteri dimensionali

NEL CASO UN'IMPRESA PRESENTI UNO SOLO DEI CRITERI DIMENSIONALI PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 3 DELL'AVVISO RELATIVI AL NUMERO DI DIPENDENTI E ALL'IMPORTO DELLA VOCE A1 DEL CONTO ECONOMICO IN CHE MODO L'IMPRESA PUÒ DEFINIRE LA PROPRIA DIMENSIONE, AL FINE DI VALUTARE L'IMPORTO RICHIEDIBILE E IL RELATIVO COFINANZIAMENTO ?

In base al D.M. 18 aprile 2005 che fornisce le indicazioni per la determinazione della dimensione dell'impresa (punti 1, 2 e 3) e in base alla sua Appendice, e in considerazione degli obiettivi dell'Avviso in questione, il dato del numero dei dipendenti prevale rispetto al quantum del fatturato, corrispondente alla voce A1 del conto economico. Il criterio del numero degli occupati è ritenuto tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale, come stabilisce, al punto 4 delle premesse, la "Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", notificata con il numero C(2003) 1422.

A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO CHE E' POSSIBILE RICHIEDERE ?

I limiti minimi e i limiti massimi previsti nell'articolo 6, comma 3, riguardano il finanziamento che è possibile richiedere, al quale va aggiunta la percentuale di cofinanziamento a carico del soggetto proponente prevista nello stesso articolo 6, comma 3 dell'Avviso.

IL COFINANZIAMENTO CON RISORSE UMANE, BENI E SERVIZI COME PUO' ESSERE DIMOSTRATO ?

La percentuale di finanziamento con risorse umane, beni e servizi deve essere dimostrata con i costi che riguardano le risorse umane, i beni e i servizi già in possesso dell'impresa e non finanziati con il presente Avviso.

E' POSSIBILE PRESENTARE UN UNICO PROGETTO CHE VEDA COINVOLTE SIA MEDIE IMPRESE CHE GRANDI IMPRESE ? COME VIENE CALCOLATO IL FINANZIAMENTO CHE SI PUO' CHIEDERE E IL COFINANZIAMENTO ?

E' possibile presentare un unico progetto che coinvolga imprese di diverse dimensioni e come è previsto nell'articolo 6, comma 4, dell'Avviso la dimensione si calcola con la somma dei dipendenti e con la somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso di tutte le imprese componenti il soggetto collettivo. Pertanto il finanziamento che si può chiedere e il cofinanziamento sono stabiliti nella misura prevista alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'articolo 6.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

E' POSSIBILE PROPORRE UN PROGETTO CHE PREVEDA UN COSTO INFERIORE RISPETTO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO MINIMO PREVISTA NELL'AVVISO ?

Non possono essere presentati progetti i cui costi siano inferiori alla somma del finanziamento minimo e del cofinanziamento minimo, previsti dall'articolo 6, comma 3.

SE NELL'IMPRESA SONO PRESENTI ANCHE DIPENDENTI STRANIERI CHE ABITUALMENTE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'ESTERO, OSSIA SIA IN EUROPA CHE FUORI DALL'EUROPA, TALI DIPENDENTI RIENTRANO TRA I SOGGETTI PER I QUALI È AMMESSO IL FINANZIAMENTO ?

Nell'articolo 6, comma 3 non sussiste alcuna preclusione per il calcolo del numero dei lavoratori dipendenti in merito. I dipendenti stranieri possono essere considerati soggetti per i quali è ammesso il finanziamento purché addetti alle sedi presenti sul territorio nazionale e purché i costi sostenuti per gli stessi dall'impresa rientrino nelle poste di bilancio valutabili per la procedura.

PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ CHE VERRANNO ORGANIZZATE PER I DIPENDENTI, AD ESEMPIO UN SEMINARIO, IL COSTO DEL LAVORO DEI LAVORATORI PARTECIPANTI AL SEMINARIO E IL COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE ORGANIZZANO LO STESSO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI FINANZIAMENTO ?

Il costo del lavoro dei lavoratori che partecipano al seminario come discenti non è ammissibile, mentre in base all'allegato 2, parte II, punto 1, le spese per il personale che organizza il seminario sono ammissibili.

UN GRUPPO DI IMPRESE QUEST'ANNO HA ORGANIZZATO IL FAMILY OPEN DAY CON L'OBIETTIVO DI TRASMETTERE L'IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA PER IL GRUPPO. A FRONTE DI QUESTO È POSSIBILE RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE PER IL FAMILY OPEN DAY DEL 2020 CONSIDERANDOLO COME UN'INIZIATIVA CHE POTREBBE ATTRARRE NUOVI ASSUNTI ?

No. Sono ammissibili solo azioni progettuali di welfare aziendale posti in essere nel contesto dell'ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese (come indicato dall'articolo 1 dell'Avviso).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOGGETTO PROPONENTE PUÒ AVVALERSI DEL SUPPORTO DI UN CONSULENTE PER GESTIRE IL BANDO DALLA FASE DI PROGETTAZIONE A QUELLA DI RENDICONTAZIONE E FAR RIENTRARE IL SUO COSTO ALL'INTERNO DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE ?

Si, l'allegato 2 – Parte II prevede una eccezione per i costi di progettazione e per i costi riferiti all'attività di rendicontazione del progetto. Questi ultimi saranno riconosciuti anche ove sostenuti e pagati fino a 60 giorni dopo la data di conclusione delle azioni progettuali e comunque non oltre la data di presentazione della rendicontazione.

In generale, invece, le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.

Art. 6 comma 3 - Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento.

IN CASO DI APPORTO DI TERRENI E/O FABBRICATI, AL FINE DI STABILIRE LA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO, SI DOVRÀ UTILIZZARE IL VALORE DI MERCATO O IL VALORE CATASTALE ?

Per quanto concerne l'apporto di terreni e fabbricati, al fine di stabilire la percentuale di cofinanziamento, si può utilizzare il valore di mercato, purché dedotto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate: "<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati>".

In mancanza di una quotazione nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate, si può utilizzare la rendita catastale aggiornata e rivalutata. A tal fine per ottenere l'esatto valore dell'unità è indispensabile effettuare una stima immobiliare o una quotazione immobiliare attraverso una certificazione redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato.

PER LA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI DIPENDENTI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, LETTERE A),B),C) E D) SI DEVE FAR RIFERIMENTO AL NUMERO DI UNITA-LAVORATIVE-ANNO (ULA), O AL NUMERO DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, ISCRITTI NEL LIBRO MATRICOLA RIFERITO ALL' ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO ?

Per dipendenti si intendono i lavoratori e le lavoratrici dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità operative annuo, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni delle unità operative dell'anno (D.M. 18 aprile 2005).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

NEL CASO DI ATS TRA PICCOLA E MEDIA IMPRESA CHE, SOMMANDO LAVORATORI E RICAVI DELLA VOCE A1 DEL CONTO ECONOMICO, SI POSIZIONA NELLA FASCIA C) DELL'ART. 6, COMMA 3, CON COFINANZIAMENTO AL 20%, COME DEVE ESSERE RIPARTITO LO STESSO TRA LE DUE IMPRESE ?

Nel caso di ATS il cofinanziamento del progetto può essere ripartito liberamente tra le imprese che costituiscono l'ATS medesima. In caso di ammissione il finanziamento dell'ATS sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda. Il capofila dell'ATS è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 dell'Avviso.

Art. 6 comma 3 – Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento e Allegato 2 - Guida alla compilazione del modello di domanda

PUÒ ESSERE IMPUTATO QUALE COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO L'IMPEGNO FINANZIARIO DERIVANTE DA ACCORDI SINDACALI IN TEMA DI WELFARE AZIENDALE CHE IL SOGGETTO PROPONENTE SOSTERRÀ NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO ?

La quota di cofinanziamo risponde ai criteri generali di ammissibilità dei costi di cui all'allegato 2

ESISTE UN VALORE MASSIMO DELL'IMPORTO TOTALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ?

LA QUOTA MINIMA DI COFINANZIAMENTO E' PARI ALLA PERCENTUALE SUL COSTO TOTALE DEL PROGETTO SUL CONTRIBUTO RICHIESTO ?

Trattandosi di un finanziamento e non di un contributo, il finanziamento e il cofinanziamento coprono il costo totale del progetto che corrisponde alla somma dell'importo del cofinanziamento aziendale e del finanziamento statale. Il cofinanziamento è calcolato in percentuale sul finanziamento richiesto per il progetto. Pertanto dato il costo del progetto, una parte dell'importo è finanziato dallo Stato e una parte è cofinanziata dall'azienda.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6 comma 4 – Criteri dimensionali

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI UNA HOLDING ALL'INTERNO DEI CONSORZI, RETI DI IMPRESE, GRUPPI DI SOCIETÀ COLLEGATE O CONTROLLATE, ATS E ATI, IL CRITERIO DEL DECIMO TOTALE DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, ESCLUSI I CONTI D'ORDINE, IN CHE MANIERA È UTILIZZATO PER DETERMINARE LA GRANDEZZA DEL CONSORZIO ?

Tale criterio va sommato alla voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, al fine di determinare la dimensione del consorzio.

Art. 6 comma 4 – Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento

CON L'ESPRESSIONE "HOLDING DI PARTECIPAZIONE", SI INTENDE LA SOCIETÀ HOLDING O LA HOLDING NEL SENSO DI "GRUPPO COMPLESSIVO" ?

La holding di partecipazione è una società che detiene e gestisce partecipazioni in più imprese al fine di orientare la loro attività conformemente alla strategia globale del gruppo. Ai fini dell'articolo 6, comma 4 la holding fa parte del gruppo di imprese.

IN CASO DI ATS E ATI L'IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE È CALCOLATO SULLA SOMMA DEI DIPENDENTI DEL CAPOFILA E DI TUTTE LE ALTRE IMPRESE BENEFICIARIE ?

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, si rientra nei parametri indicati al medesimo articolo 6, comma 3 sommando il numero dei dipendenti e della somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 8 – Azioni, durata e destinatari

SONO AMMISSIBILI I COSTI DI EDIFICAZIONE DI UN NUOVO NIDO AZIENDALE E I COSTI DI COSTRUZIONE E ARREDAMENTO SOSTENUTI DURANTE IL PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? IN ALTERNATIVA E' AMMISSIBILE SOLAMENTE LA QUOTA DI AMMORTAMENTO PER LA DURATA DEL PROGETTO EVENTUALMENTE FINANZIATO ?

Sono finanziabili le spese di ammortamento, per la durata del progetto (24 mesi). Le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento ovvero dall'inizio delle attività dell'iniziativa progettuale (la cui data è comunicata al Dipartimento) per i successivi 24 mesi (articolo 8).

Art. 8 – Azioni, durata e destinatari e allegato 3 – Categorie di azioni di welfare aziendale

E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER AZIONI SVOLTE DURANTE ANNI PRECEDENTI ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO ?

No. Le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento (Allegato 2 – Parte II). La realizzazione del progetto deve avere la durata di 24 mesi dalla data di inizio di attività, pena l'esclusione dalla valutazione. Relativamente al concetto di "azioni già svolte", l'Avviso prevede il finanziamento per lo sviluppo di interventi di welfare aziendale già intraprese dall'impresa (articolo 11, comma 1).

SONO AMMISSIBILI PROPOSTE DI WELFARE AZIENDALE DI TIPO VOLONTARIO PER CONSENTIRE AI DIPENDENTI DI TRAMUTARE IMPORTI DI DENARO, LORO DESTINATI, IN SERVIZI DI WELFARE PREVISTI DALL'AZIENDA (ANCHE CON IL SUPPORTO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE) ?

Sì, purché gli obiettivi progettuali sono riconducibili all'articolo 2 dell'Avviso (prevedendo anche lo sviluppo di eventuali azioni già intraprese) e siano rispettate le indicazioni dell'allegato 3. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento l'articolo 11, comma 4 stabilisce i criteri e i sottocriteri in base ai quali la Commissione di ammissione e valutazione (articolo 10) attribuisce il giudizio e stila la graduatoria di merito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 8 comma 1 e allegati 1 e 3 – Categoria di azioni

COSA SI INTENDE PER SVILUPPO DI AZIONI GIÀ INTRAPRESE? SAREBBE POSSIBILE UNA MERA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI WELFARE GIÀ INTRAPRESE SENZA ALCUNA MODIFICA ?

Come previsto dall'allegato 1 dell'Avviso per sviluppo di nuove azioni si intende il miglioramento in termini quantitativi e/o qualitativi di azioni già poste in essere nel contesto dell'ambiente di lavoro non previste nell'intervento originario. Le mere prosecuzioni di attività già poste in essere non possono essere considerate come sviluppo di azioni e quindi non possono essere finanziate.

Art. 8 comma 3 - Azioni, durata e destinatari

CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, CHE PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DEI COMUNI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, TALE PREVISIONE PUÒ ESSERE ESTESA ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI O AI RAGGRUPPAMENTI DI COMUNI, LADDOVE SIANO DELEGATI DAI COMUNI STESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE ?

L'articolo 8, comma 3, dell'Avviso prevede che le imprese che presentino progetti relativi ai servizi alla persona di competenza comunale coinvolgano il Comune o i Comuni di riferimento nella realizzazione del progetto, qualora l'Ente locale o gli Enti locali siano interessati. Possono essere coinvolti anche altri Enti di cui il Comune normalmente si avvale. L'atto di collaborazione deve essere ad ogni modo esplicitamente prevista nella proposta progettuale.

Art. 8 comma 4 – Durata del progetto

IL PROGETTO DEVE AVERE DURATA PARI A 24 MESI O PUÒ AVERE ANCHE DURATE DIVERSE ?

Come previsto dall'articolo 8, comma 4, dell'Avviso la durata del progetto è di 24 mesi, pertanto non saranno finanziate attività che vadano oltre tale termine, tranne nel caso previsto dall'articolo 12, comma 6 dell'Avviso. I progetti che hanno una durata inferiore o superiore ai 24 mesi saranno esclusi dalla valutazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 8 comma 6 – Azioni, durata e destinatari

L'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ CHE SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ IN AZIENDA, PUÒ RIENTRARE TRA I SOGGETTI BENEFICIARI ?

Si, purché il soggetto rientri nella definizione di dipendente dell'impresa prevista dal punto 1 dell'Appendice al DM 18 aprile 2005 il quale stabilisce *che "si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società"*.

NEL CASO DI RETE DI IMPRESE LE MISURE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO POSSONO ESSERE DESTINATE A TUTTE LE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA RETE ?

I destinatari delle azioni progettuali, in base all'articolo 8, comma 6, dell'Avviso sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, inclusi i dirigenti. Sono, altresì ricompresi tra i destinatari, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento. Pertanto, le misure possono essere destinate ai lavoratori e lavoratrici delle imprese della rete

TRA I DESTINATARI DELLE AZIONI, COME TITOLARI DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE È POSSIBILE INCLUDERE ANCHE AGENTI DI COMMERCIO CON PARTITA IVA CHE HANNO IN CORSO CON L'AZIENDA BENEFICIARIA UN APPOSITO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ?

I destinatari delle azioni progettuali sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, inclusi i dirigenti. Sono altresì ricompresi tra i destinatari, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 8 – Azioni, durata e destinatari

Art. 11 comma 4 – Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

SONO ESCLUSE DAL FINANZIAMENTO LE IMPRESE CHE ABBIANO GIÀ INTRAPRESO AZIONI DI WELFARE?

L'articolo 8, comma 1 dell'Avviso stabilisce che le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 2 e riferirsi alle categorie di azioni indicate nell'allegato 3, prevedendo lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale.

GLI INTERVENTI DI WELFARE AZIENDALE PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE E/O DAL CCNL APPLICATO DALL'IMPRESA, ANCHE GIÀ IMPLEMENTATE DAL BENEFICIARIO, POSSONO ESSERE FINANZIATI ?

In base all'art. 11, comma 4, criterio a.1. il progetto deve prevedere azioni che introducono nell'azienda pratiche e/o servizi nuovi rispetto alla normativa di settore, al CCNL e a quanto già posto in essere sul luogo di lavoro, mentre il criterio a.2 dello stesso comma prevede che il progetto sviluppi azioni già realizzate inerenti il welfare aziendale.

Art. 8 – Azioni, durata e destinatari

Art. 11 comma 4 – Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

All. n 3 Scheda recante categorie di azioni di welfare aziendale – Lettera c) Interventi e servizi

GLI INTERVENTI DI WELFARE INTRODOTTI (ES. BUONI PASTO) PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO POSSONO ESSERE FINANZIATI COME AZIONI NUOVE O DI SVILUPPO DELLE AZIONI GIÀ INTRAPRESE ?

I progetti contenenti gli interventi già realizzati prima della presentazione della domanda di finanziamento sono esclusi. Possono essere finanziate, tuttavia, le azioni che sviluppino quantitativamente e/o qualitativamente gli interventi già intrapresi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 8 comma 6 – Azioni, durata e destinatari

Art. 11 comma 1, lett. e) - valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

IN CASO DI RETE DI IMPRESE L'ESTENSIONE DELLE MISURE AI DIPENDENTI DELLE ALTRE IMPRESE COMPONENTI LA RETE AL TERMINE DEL PERIODO DI FINANZIAMENTO PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA MODALITÀ PER GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ FUTURA DELL'INTERVENTO ?

Nel caso di progetto presentato da una Rete di Imprese, le azioni finanziate devono trovare applicazione tra le aziende coinvolte. La sostenibilità futura dell'attività di welfare deve prevedere il mantenimento delle azioni e/o dei benefici nel tempo, oltre la durata del progetto stesso, mediante sinergie con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali non precedentemente coinvolti e non facenti parte della Rete di Imprese richiedente.

Art. 8 comma 7 – Azioni, durata e destinatari

E' POSSIBILE AFFIDARE A TERZI QUALIFICATI L'IMPLEMENTAZIONE ED EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI (ES. PIATTAFORMA INTERNA AZIENDALE WELFARE) ?

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, la realizzazione delle attività progettuali deve essere fatta in via esclusiva dal soggetto proponente e l'affidamento a soggetti terzi è previsto solo laddove non vi siano le competenze necessarie a svolgere alcune attività. In caso di affidamento a terzi, il proponente deve adeguatamente descrivere e motivare l'affidamento a terzi nella proposta progettuale.

E' PREVISTA UNA % MASSIMA DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI ?

Non è prevista una percentuale massima di affidamento delle attività a terzi fermo restando che l'affidamento deve essere adeguatamente descritto e motivato nella proposta progettuale.

DEVE ESSERE INDICATO NELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO IL SOGGETTO TERZO A CUI VIENE AFFIDATA PARTE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ?

L'articolo 8, comma 7, dell'Avviso prevede che la domanda deve indicare il soggetto terzo e descrivere e motivare l'affidamento della parte di realizzazione del progetto. Nel modello della domanda (Modello 1), al punto 7.1 della scheda del progetto è previsto un apposito spazio per la descrizione dell'affidamento al soggetto terzo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALL'ARTICOLO 8, COMMA 7, DELL'AVVISO IL RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 89, COMMA 5, DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 RIGUARDA SOLAMENTE LA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO ?

L'articolo in questione stabilisce che il soggetto terzo di cui si avvale l'impresa è responsabile in solido nei confronti del Dipartimento.

NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PROPONENTE O IL CAPOFILA, INTENDANO AFFIDARE AD UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA TECNICA, LE ATTIVITÀ DI GESTIONE ORGANIZZATIVA, REPORTISTICA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE, OCCORRE UNA DELEGA ?

L'affidamento, attraverso un contratto, a soggetti terzi è ammesso solo laddove il soggetto proponente non sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere alcuni interventi progettati o non disponga dei beni e servizi oggetto dell'affidamento, e purché i soggetti terzi soddisfino i requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 5, lett. b), d) f), g) e h) e l'affidamento sia adeguatamente descritto e motivato nel modello di domanda, nonché rispondente ai criteri di cui alla "Guida alla compilazione"

Artt. 9 e 10 – Valutazione dei progetti

QUALI SONO I TEMPI PREVISTI PER ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI ?

Non è possibile stabilire in questa fase i tempi per la pubblicazione della graduatoria. La tempistica dipende dal numero delle domande che perverranno.

Art. 11

CON RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO AL PUNTO 2 A) DELL'ART. 11 DELL'AVVISO PUBBLICO, È SUFFICIENTE PREVEDERE UN PIANO ASSUNZIONALE DI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI/LAVORATRICI ASSENTI PER LE CAUSALI SOPRA INDICATE (MATERNITÀ/ESIGENZE DI SALUTE E CURA DEI FAMILIARI).

E' possibile ottenere il punteggio aggiuntivo con la previsione di un piano assunzionale, il quale deve essere strettamente correlato alla scheda del progetto e al piano finanziario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA “SOSTENIBILITÀ DELL’AZIONE” È RIFERITA ALLE SINGOLE AZIONI O AL PROGETTO COMPLESSIVO ?

La valutazione sulla “Sostenibilità dell’azione”, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, criterio e.1. è effettuata complessivamente sulla capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi.

COME VIENE VALUTATO IL CRITERIO DELLA CONCRETEZZA DELL’AZIONE ?

La valutazione sulla “Concretezza dell’azione” dell’articolo 11, comma 4, criterio b.1. e b.2. è effettuata sulla percentuale complessiva della platea dei destinatari coinvolti dal progetto rispetto al numero dei destinatari di cui all’articolo 8, comma 6, dell’Avviso e sulla descrizione chiara delle esigenze dei destinatari individuati e delle relative azioni.

Art. 11 comma 1

E’ POSSIBILE VALORIZZARE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO UNA ATTIVITÀ DI WELFARE CHE VIENE GIÀ SVOLTA DALL’IMPRESA O DA SOGGETTI COLLETTIVI?

L’articolo 11, comma 1, dell’Avviso prevede che i progetti possano contenere azioni di sviluppo rispetto a quelle già realizzate o in corso di realizzazione finanziate dall’impresa o da soggetti collettivi in base alla legislazione vigente e al contratto collettivo. Lo sviluppo delle azioni progettuali può essere desunto dallo stesso articolo 11 nella parte che riguarda i criteri e i sottocriteri per i quali viene attribuito un punteggio. Nel progetto deve essere dimostrato lo sviluppo del progetto finanziato dall’impresa autonomamente e lo sviluppo deve essere coerente con il piano finanziario.

BETA RAPPRESENTA LA PERCENTUALE RISULTANTE DAL RAPPORTO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE BENEFICIANO EFFETTIVAMENTE DELL’INIZIATIVA DI WELFARE OGGETTO DELL’AZIONE E I DESTINATARI DEFINITI DALL’ART. 8, COMMA 6, OPPURE LA PERCENTUALE RISULTANTE DAL RAPPORTO TRA I SOGGETTI AI QUALI L’INIZIATIVA DI WELFARE OGGETTO DELL’AZIONE È RIVOLTA E IL NUMERO DEI DESTINATARI DEFINITI DALL’ART. 8, COMMA 6 ?

È la percentuale dei destinatari di cui all’art. 8, comma 6 dell’impresa, cioè la percentuale di dipendenti destinatari delle azioni effettivamente coinvolta nelle attività di progetto, rispetto a una determinata platea dei destinatari che possono essere potenzialmente coinvolti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 11 comma 2 – Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

IL PROGETTO DEVE ESSERE REALIZZATO DA TUTTE LE IMPRESE COMPONENTI IL SOGGETTO COLLETTIVO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 2 ?

Il punteggio aggiuntivo è attribuito indipendentemente dalle modalità di realizzazione del progetto.

Art. 11 comma 2, lettera b) criteri di valutazione.

IN RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE IN CASO DI PROGETTO PLURIAZIENDALE I PUNTEGGI VENGONO ASSEGNATI COMPLESSIVAMENTE AL PROGETTO O SCORPORANDO LE AZIONI PROPOSTE DA CIASCUNA IMPRESA ?

I soggetti collettivi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, individuano un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto e un unico piano finanziario, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 4, pertanto il punteggio viene attribuito al progetto presentato indipendentemente dalle singole azioni contenute nel progetto.

Art. 11 comma 4 – criteri di valutazione

IN RIFERIMENTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE A.1, QUALORA VENGANO PREVISTE NEL PROGETTO AZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DI RECENTE SOTTOSCRIZIONE E QUINDI TRATTASI DI AZIONI NON ANCORA AVVIATE, CHE PUNTEGGIO AVREBBERO ?

Non verrebbe attribuito alcun punteggio sotto questo profilo. Il progetto, tuttavia, potrebbe corrispondere agli altri criteri previsti nelle altre sezioni dell'articolo 11, comma 4, dell'Avviso.

CHE PUNTEGGIO VIENE ASSEGNATO ALLA DIMENSIONE CONCRETEZZA NEL CASO IN CUI IN UN'AZIONE VENISSE COINVOLTO IL 41% DEL LAVORATORI ED IN UN'ALTRA IL 10% ?

Punti 7 e punti 2, come indicato all'art. 11, comma 4, parametro b1 dell'Avviso. Nel caso di più azioni aventi platee diverse di destinatari si procederà alla valutazione del numero complessivo di destinatari coinvolti nel progetto ovvero alla somma dei destinatari di ciascuna azione se questi sono facilmente distinguibili come soggetti diversi.

Qualora non sia possibile distinguere i destinatari delle azioni progettuali e quindi è ipotizzabile che vi possano essere stessi destinatari in più azioni, si procederà al calcolo di un valore medio tra i punteggi conseguiti. La commissione a sua discrezione potrà considerare una eventuale ponderazione del punteggio conseguito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CHE PUNTEGGIO VIENE ASSEGNATO PER LA DIMENSIONE SOSTENIBILITÀ, COME VIENE VALUTATO UN PIANO CHE PERMETTE DI MANTENERE UN'AZIONE SU 5 ANNI ED UN'ALTRA SU 2 ?

In presenza di azioni progettuali diverse nell'ambito della medesima proposta progettuale la sostenibilità del progetto, misurata in base al parametro e2, di cui all'art. 11, comma 4 dell'Avviso, è data dalla media dei punteggi acquisiti per ciascuna azione. La commissione a sua discrezione potrà considerare una eventuale ponderazione del punteggio conseguito.

NELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE, IN CORRISPONDENZA DEL CRITERIO A.1, COSA SI INTENDE CON “IL PROGETTO PREVEDE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTOTIPI DI PRODOTTI/SERVIZI A DIPENDENTI SELEZIONATI” ?

Il progetto può prevedere la messa a disposizione di dipendenti selezionati di un prototipo di prodotto o servizio, inteso come primo esemplare originale di un prodotto o prima sperimentazione di un servizio. Sul prototipo verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al prototipo definitivo, da avviare alla produzione o all'estensione in azienda ad un numero maggiore di dipendenti.

Art. 11 comma 4 criterio c.1 – Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

COSA SI INTENDE CON “IL PROGETTO PREVEDE LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI AD AMPIO SPETTRO CIRCA L'USABILITÀ, LE FUNZIONALITÀ, LE POSSIBILI SPECIALIZZAZIONI ED IL LIVELLO DI ACCETTAZIONE SOCIALE DEI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI” ?

La proposta progettuale deve prevedere modalità di monitoraggio e valutazione dell'impatto del progetto. L'impatto va considerato come misura di cosa cambia nella vita dei destinatari. L'impatto è dunque da intendersi come differenza tra ciò che cambierebbe con la realizzazione del progetto e ciò che sarebbe comunque avvenuto senza gli interventi progettuali. Tale monitoraggio deve prevedere anche la misurazione del gradimento e dei desiderata dei dipendenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 11 comma 4 – Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi Allegato 2 “Guida alla compilazione del modello di domanda e del piano finanziario”

COSA SI INTENDE PER “MASSIMALI PREVISTI” COME INDICATO AL CRITERIO D.2 ?

Per “massimali” si intendono i massimali previsti per le attività del personale interno (retribuzione e oneri) e del personale esterno (prestazioni professionali e fasce relative ai compensi) utilizzato dal soggetto proponente e finalizzate alla gestione delle attività progettuali per i quali occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aumentati del 5% come indicato nell'allegato 2 “Guida alla compilazione del modello di domanda e del piano finanziario”.

Art. 12 – Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

IL FINANZIAMENTO OVVERO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO È A FONDO PERDUTO ?

Il contributo si concretizza nella concessione di un finanziamento per la quale non è prevista alcuna restituzione fermo restando quanto stabilito dagli articoli 12, comma 1, e 16 dell'Avviso.

E' POSSIBILE AVVIARE LE ATTIVITÀ PROGETTUALI ANCHE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ?

Non è possibile avviare la realizzazione del progetto prima della sottoscrizione della convenzione. In particolare si sottolinea che la realizzazione del progetto deve avere la durata di 24 mesi dalla data di inizio di attività.

IN CASO DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI ED AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO QUALE È LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA STESSA SPESA ?

E' sufficiente la presentazione di fattura che espliciti, oltre l'importo complessivo, la quantità, la tipologia di spesa e l'importo parziale dei beni e servizi acquisiti

QUALI SONO LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ? OCCORRE FARE RIFERIMENTO AD UNA PROCEDURA SPECIFICA CHE SARÀ RESA NOTA DAL DIPARTIMENTO ?

Le modalità di rendicontazione delle spese sono stabilite al comma 13 dell'articolo 12 dell'Avviso e saranno indicate nella convenzione stipulata tra il Dipartimento e il beneficiario .



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 12 comma 3

PER AVVIO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE, SI INTENDE COMINCIARE A PROGETTARE O CONCRETIZZARE UNA MISURA DI WELFARE ?

Per avvio delle attività contenute nel progetto si intende l'inizio della realizzazione delle azioni contenute nel progetto, il quale è stato presentato, pena l'irricevibilità, unitamente alla domanda entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019, dichiarato ammissibile e valutato dalla Commissione di ammissione e valutazione, ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso.

Art. 12 comma 4

SE LE SPESE DEVONO ESSERE SOSTENUTE DOPO LA DATA DI AVVIO DEL PROGETTO, COSA SI INTENDE CON “AZIONI GIÀ POSTE IN ESSERE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO” ?

Le “azioni già poste in essere all'interno del luogo di lavoro” sono tutte quelle iniziative di welfare aziendale che l'impresa ha già realizzato per proprio conto nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, riguardanti il rapporto tra la famiglia e l'attività lavorativa, aventi i medesimi obiettivi previsti dall'articolo 2 dell'Avviso, e sulle quali l'impresa ha intenzione di investire ulteriormente per un loro sviluppo qualitativo e/o quantitativo, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) e dallo stesso articolo 11, comma 4, criterio 2.

Art. 12 comma 7 – Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione

LE SOMME DESTINATE ALLE SINGOLE VOCI PROGETTUALI, SE NON SPESE, POSSONO ESSERE SPESE SU ALTRE VOCI ?

E' necessario inviare (via PEC) al Dipartimento, una richiesta di modifica del piano finanziario, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 12 comma 7, dell'Avviso. Le modifiche al Piano finanziario, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, non possono eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e devono essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finale. Nel caso in cui tali modificazioni superino il suddetto limite del 20% è necessaria l'approvazione da parte del Dipartimento, pena la mancata erogazione del saldo.

SONO AMMESSE VARIAZIONI DI SPESA NELL'AMBITO DELLA STESSA MACROVOCE ?

Si, sono ammesse e devono essere motivate ed evidenziate nella relazione e rendicontazione finale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 12 comma 7 dell'Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IN CHE PERCENTUALE POSSONO ESSERE EFFETTUATE VARIAZIONI DI SPESA NELL'AMBITO DELLA STESSA MACROVOCE ?

Nell'Avviso non è prevista una percentuale di variazione di spesa nell'ambito della stessa macrovoce. In ogni caso ne sarà valutata la coerenza con gli obiettivi del progetto.

DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO È POSSIBILE MODIFICARE LE AZIONI ALL'INTERNO DELLE MACROVOCI ?

Sono possibili eventuali modificazioni del progetto ammesso a finanziamento che non ne alterino le impostazioni e le finalità e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, se preventivamente autorizzate da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, dell'Avviso.

EVENTUALI MODIFICAZIONI ALL'INTERNO DELLA STESSA MACROVOCE DI SPESA COMPORTANO LO STESSO LIMITE DEL 20% DI SCOSTAMENTO INDICATO ALL'ART. 12, COMMA 7 TRA LE MACROVOCI DIFFERENTI ?

Non sono previsti limiti di scostamento all'interno della singola macrovoce di spesa. L'articolo 12, comma 7, infatti, prevede solamente che qualora le modificazioni richieste eccedano la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa contenute nel Piano finanziario devono essere evidenziate e motivate nella rendicontazione della relazione finale.

Art. 12 comma 9 – Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione

LE SOMME DESTINATE ALLE SINGOLE VOCI PROGETTUALI, SE NON SPESE, COME VANNO RENDICONTATE ?

Le somme destinate alle singole voci progettuali, se non spese, non vanno rendicontate.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL BENEFICIARIO CHE A SEGUITO DELLA NECESSITÀ DI APPORTARE VARIAZIONI ALLE VOCI DI COSTO NON RIESCE A RIALLOCARE LE SPESE ?

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 9, nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato l'obiettivo del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE RIALLOCARE LE SPESE, OLTRE AL MANCATO RIMBORSO, QUALI ULTERIORI CONSEGUENZE POTREBBERO VERIFICARSI ?

Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentate solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato l'obiettivo del progetto. Ad ogni modo, in caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere più realizzabile il progetto finanziato, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conformi allo stesso, con inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con la convenzione, il finanziamento è revocato, ai sensi dello stesso articolo 12, comma 5, dell'Avviso.

Art. 12 comma 10 - Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

LA PROCEDURA DI RICHIESTA DELL'EROGAZIONE DELLE TRANCHE DEL FINANZIAMENTO, DI CUI AI PUNTI A) E B), E' OBBLIGATORIA? IL BENEFICIARIO PUO' LIMITARSI A CHIEDERE LA SOLA EROGAZIONE A SALDO, DI CUI AL COMMA 12 DEL MEDESIMO ARTICOLO ?

La sola erogazione a saldo non è ammessa atteso che l'articolo 12, comma 10, lettere a) e b), l'articolo 11 e 12 dell'Avviso prevedono puntuali modalità di erogazione del finanziamento.

E' OBBLIGATORIO RICHIEDERE L'ANTICIPO DEL 30% COPERTO DA POLIZZA FIDEIUSSORIA ?

E' obbligatorio richiedere l'anticipo del 30%. Ed è sempre obbligatorio, stipulare la polizza fideiussoria.

LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DEVE ESSERE STIPULATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA O SUO DELEGATO ?

L'impresa beneficiaria del finanziamento attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato, al momento della richiesta dell'erogazione del 30 per cento del finanziamento concesso, provvede alla stipula di apposito contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 12 comma 13

QUALI SONO I GIUSTIFICATIVI DI SPESA, DA PRESENTARE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE, PER I SERVIZI DI BABY SITTING FREQUENZA ASILI NIDO, SCUOLE PER L'INFANZIA, DA RIMBORSARE IN BUSTA PAGA AL DIPENDENTE ?

Sono validi i giustificativi di spesa la busta paga del dipendente accompagnata da copia della ricevuta di pagamento dei servizi di cui sopra nonché un'attestazione di chi eroga il servizio di babysitting che indichi il periodo del servizio svolto e i dati del bambino e del genitore.

E' PREVISTO L'INTERVENTO DI UN REVISORE PER LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO OPPURE LA RENDICONTAZIONE SARÀ VERIFICATA DIRETTAMENTE DAL DIPARTIMENTO ?

La rendicontazione sarà verificata direttamente dal Dipartimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, dell'Avviso.

Allegato 2 – Ammissibilità delle spese di un progetto

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI ?

Nell'allegato 2 del nuovo Avviso sono elencate le spese ammissibili. Tra queste possono ricadere, ad esempio: i costi relativi a strumentazioni, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, sul tema salute, sono spese ammissibili sia l'attivazione dell'assicurazione sanitaria, che di una cassa sanitaria, i premi assicurativi, assicurazioni sulla vita ed invalidità permanente per il periodo del progetti, i costi per le educatrici e le maestre degli asili nido, i costi per le licenze di software e canoni di assistenza, i costi di consulenza esterna per la scrittura, invio e gestione della proposta progettuale e successiva raccolta e rendicontazione dei costi, i costi sostenuti per la fideiussione relativa all'anticipo.

AI FINI DELLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, È POSSIBILE AVERE UN'INDICAZIONE DEL PERIODO DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE?

Non è possibile fornire una indicazione dei tempi di pubblicazione della graduatoria e della stipula delle convenzioni per i soggetti vincitori, atteso che la tempistica è determinata dalla conclusione del procedimento previsto dagli articoli 9, e 10 dell'Avviso e da numero delle richieste di finanziamento che perverranno entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 2, Parte II– Criteri generali di ammissibilità dei costi.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Nell'allegato 2 del nuovo Avviso sono elencate le spese ammissibili. Tra queste possono ricadere quelle legate alle attività formative e ai costi relativi allo sviluppo di piattaforme di welfare aziendale (come ad esempio, la piattaforma di erogazione dello smart working). In tal caso, le soluzioni tecnologiche innovative devono essere espressamente indicate nel progetto e correlate agli obiettivi progettuali. Ciò al fine di permettere alla commissione di valutazione di poter esprimere un giudizio sulla base di quanto indicato all'art. 11 dell'Avviso.

LE SPESE DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO SONO COMPLETAMENTE FINANZIABILI E PER QUANTO TEMPO?

Sì, le spese finanziabili non possono riguardare asili nido preesistenti prima della presentazione della domanda di finanziamento. Tali spese devono essere rendicontabili e sono finanziabili le spese in conto gestione e in conto capitale, per la durata del progetto (24 mesi). Le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento ovvero dall'inizio delle attività dell'iniziativa progettuale (la cui data è comunicata al Dipartimento) per i successivi 24 mesi (articolo 8). Un criterio importante ai fini della valutazione dell'iniziativa, in questi casi è la sostenibilità dell'azione, intesa come capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati coerenti al progetto e alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale.

IL SOGGETTO PROPONENTE PUÒ PRESENTARE UN PROGETTO CON VOCI DI SPESA NON RIENTRANTI TRA LE CATEGORIE DI SPESA PREVISTE DALL'ALLEGATO 2 ?

Le voci di spesa riconducibili alle categorie di spesa indicate all'allegato 2 dell'Avviso sono senz'altro ammissibili. Quanto alle categorie di spesa non indicate nell'allegato 2 la Commissione di ammissione e valutazione ne valuterà l'ammissibilità e la congruità rispetto ai massimali previsti e ai prezzi di se vi sarà coerenza fra le spese dichiarate dal soggetto proponente e le attività da realizzare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE VETTURE AZIENDALI A FAVORE DEI DIPENDENTI NEI GIORNI NON LAVORATIVI O NEGLI ORARI NON LAVORATIVI, POTREBBE ESSERE UN'AZIONE FINANZIABILE CON L'AVVISO (COSTO KILOMETRICO DELLA VETTURA SECONDO TARIFFARIO ACI) ?

No, le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 2 e devono riferirsi alle categorie di azioni indicate nell'allegato 3

RELATIVAMENTE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI IMMOBILI RISULTA FINANZIABILE QUOTA PARTE DELL'INTERO COSTO DELL'IMMOBILE DA REALIZZARSI NELL'ARCO TEMPORALE DI 24 MESI, OPPURE SONO FINANZIABILI SOLTANTO I COSTI DI AMMORTAMENTO RELATIVI ALL'IMMOBILE STESSO PER IL PERIODO DI 24 MESI ?

Sono finanziabili le spese di ammortamento, per la durata del progetto (24 mesi). Le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento ovvero dall'inizio delle attività dell'iniziativa progettuale (la cui data è comunicata al Dipartimento) per i successivi 24 mesi (articolo 8). Un criterio importante ai fini della valutazione dell'iniziativa, in questi casi è la sostenibilità dell'azione, intesa come capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati coerenti al progetto e alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale.

SONO SPESE AMMISSIBILI LA REALIZZAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DI UNA PALESTRA INTERNA E/O DI UN AMBULATORIO MEDICO INTERNO, L'ACQUISTO DI VEICOLI, ETC ?

Nell'allegato 2 del nuovo Avviso sono elencate le spese ammissibili. Tra queste possono ricadere quelle legate alla realizzazione/ristrutturazione di una palestra interna e/o di un ambulatorio medico interno e l'acquisto di veicoli. In ogni caso, tali spese devono essere espressamente indicate nel progetto e correlate agli obiettivi progettuali e sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

L'IVA È UNA SPESA AMMISSIBILE ?

L'IVA non è una spesa ammissibile in base all'allegato 2 "Spese inammissibili". I soggetti che non recuperano l'IVA, non possono pertanto rendicontarla.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COSTO DEL LAVORO DEL PERSONALE INTERNO DEL SOGGETTO PROPONENTE O DEL CAPOFILA, UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI, PUÒ FORMARE OGGETTO DI RIMBORSO O CONCORRE SOLTANTO PER LA COMMISURAZIONE DELLA PARTE DI COFINANZIAMENTO ?

In relazione all'ammissibilità delle spese sostenute per le attività del personale interno (retribuzione e oneri) e del personale esterno (prestazioni professionali e fasce relative ai compensi) utilizzato dal soggetto proponente e finalizzate alla gestione delle attività progettuali, occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aumentati del 5%.

Allegato 2, parte II- Criteri generali di ammissibilità dei costi e 3 – Scheda recante categorie di azioni

E' POSSIBILE PREVEDERE TRA LE INIZIATIVE PROGETTUALI, AZIONI INTEGRATE DI INVESTIMENTO IN RISTRUTTURAZIONI DI LOCALI E RELATIVO ARREDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RIVOLTE AI DIPENDENTI ?

Si. Cfr. Allegato 2 e Allegato 3. Resta inteso che sta al proponente prevedere interventi progettuali in linea con gli obiettivi del l'Avviso (articolo 2) e in grado di soddisfare i criteri previsti dall'articolo 11.

E' POSSIBILE PREVEDERE TRA LE INIZIATIVE PROGETTUALI STRUMENTI DI ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA, BUONI BENZINA, TICKET RESTAURANT ?

Si. Cfr. Allegato 2 e Allegato 3. Resta inteso che sta al proponente prevedere interventi progettuali in linea con gli obiettivi dell'Avviso (articolo 2) e in grado di soddisfare i criteri previsti dall'articolo 11. Ogni iniziativa deve essere dotata di una progettualità, non potendosi risolvere ad esempio nel mero acquisto di beni da distribuire ai lavoratori, riconducibili alle finalità dell'Avviso.

E' POSSIBILE PREVEDERE TRA LE INIZIATIVE PROGETTUALI, AZIONI INTEGRATE DI INVESTIMENTO IN RISTRUTTURAZIONI DI LOCALI MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SALUTE E DI LAVORO DEI DIPENDENTI ?

Si. Cfr. Allegato 2 e Allegato 3. Resta inteso che sta al proponente prevedere interventi progettuali in linea con gli obiettivi dell'Avviso (articolo 2) e in grado di soddisfare i criteri previsti dall'articolo 11



Presidenza del Consiglio dei Ministri

E' POSSIBILE PREVEDERE TRA LE INIZIATIVE PROGETTUALI L'AMPLIAMENTO DI UN SERVIZIO GIA' ESISTENTE E L'INTEGRAZIONE CON ALTRO SERVIZIO EX-NOVO? SONO AMMISSIBILI I COSTI PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE, PER GLI ARREDI, ECC ?

Si. Cfr. Allegato 2 e Allegato 3. Resta inteso che sta al proponente prevedere interventi progettuali in linea con gli obiettivi dell'Avviso (articolo 2) e in grado di soddisfare i criteri previsti dall'articolo 11.

Allegato 2 Parte II – Guida alla compilazione del modello di domanda e del piano finanziario

NEL CASO DI FLESSIBILITÀ ORARIA E ORGANIZZATIVA E PART TIME IL CONTRIBUTO CHE L'AZIENDA VERSA AL LAVORATORE RIENTRA TRA I COSTI AMMISSIBILI ? E TALE COSTO NEL PIANO FINANZIARIO DEVE ESSERE INSERITO NELLA MACROVOCE 2 "REALIZZAZIONE" ?

Il contributo versato rientra tra i costi ammissibili previsti nell'Allegato 2 e senz'altro rientra tra le voci di realizzazione del progetto.

Allegato 3 – Categorie di azioni di welfare aziendale

TRA LE VARIE AZIONI PREVISTE ED OGGETTO DI PROGETTAZIONE, VENGONO INDICATE LE ASSUNZIONI A TERMINE IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI IN MATERNITÀ O ASSENTI PER ESIGENZE DI SALUTE O CURA DEI FAMILIARI: SI CHIEDE COME SIA CONCILIABILE UNA ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI QUESTE IPOTESI CON IL FATTO CHE AFFINCHÉ SI POSSANO REALIZZARE È NECESSARIO CHE VI SIANO LAVORATRICI ASSENTI DA SOSTITUIRE, COSA CHE NON È INVECE PROGRAMMABILE. E' QUINDI SUFFICIENTE UN IMPEGNO ALL'EVENTUALE ASSUNZIONE QUALORA SI VERIFICHINO LE IPOTESI DI SOSTITUZIONE ?

L'impresa in base ai dati rilevati nella propria realtà può solamente svolgere tale azione per i casi di assenza per i motivi di cui all'allegato 3 che sono in atto al momento della domanda.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUALORA LA LAVORATRICE O IL LAVORATORE INTENDANO USUFRUIRE VOLONTARIAMENTE DI PRESTAZIONE DI LAVORO AD ORARIO RIDOTTO IL COSTO SOSTENUTO DAL DATORE DI LAVORO CHE INTENDE PROVVEDERE PER UN PERIODO DI 24 MESI AL VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA DI CONTRIBUTI O, IN ALTERNATIVA, PROCEDA A NUOVE ASSUNZIONI PER LA COPERTURA DELLE ORE NON LAVORATE DAL LAVORATORE CHE USUFRUISCE DELL'ORARIO RIDOTTO RIENTRA TRA LE SPESE DEL PERSONALE AMMISSIBILI ?

Le suddette azioni sono da considerarsi azioni di welfare aziendale in base a quanto indicato nell'allegato 3 dell'Avviso e le relative spese sono classificabili come spese del personale.

NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO PREVEDA CONTRIBUTI ECONOMICI AGGIUNTIVI (ES. AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE, MENSILITÀ AGGIUNTIVE) A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI PER INCENTIVARE E SOSTENERE LA NATALITÀ E LA MATERNITÀ IN AMBITO AZIENDALE TALE COSTO RIENTRA TRA LE SPESE DEL PERSONALE AMMISSIBILI ?

Le suddette azioni sono da considerarsi azioni di welfare aziendale in base a quanto indicato nell'allegato 3 dell'Avviso e le relative spese sono classificabili come spese del personale.

UN'IMPRESA CHE SINORA NON ABBA PREVISTO L'EROGAZIONE DEI TICKET RESTAURANT AI PROPRI DIPENDENTI E VOLESSO PREVEDERNE L'EROGAZIONE, TALE AZIONE POTREBBE RICADERE NELLA VOCE DI CUI AL COMMA C DELL'ALLEGATO 3 COME "TICKET RESTAURANT AGGIUNTIVI" ?

Sì, sono ammissibili poiché rientranti nelle azioni previste dall'Allegato 3.

NELL'AMBITO DELLO SMART WORKING, L'ACQUISTO DI DEVICE È AMMESSO ANCHE NELLA FORMA DEL NOLEGGIO OPERATIVO ?

Il noleggio di device può considerarsi una spesa ammissibile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 3 – Scheda recante categorie di azioni Art. 8 comma 1 – Azioni, durata e destinatari

POSSONO ESSERE RIMBORSATI COSTI DI EDUCATORI E DOCENTI IMPIEGATI IN ASILI O SCUOLE DELL'INFANZIA AZIENDALI GIÀ ESISTENTI ?

L'articolo 8, comma 1 dell'Avviso stabilisce che le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 2 e riferirsi alle categorie di azioni indicate nell'allegato 3, prevedendo lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale

Allegato 3 – Categorie di azioni di welfare aziendale. Art. 11 comma 4 – Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi.

I “TICKET RESTAURANT AGGIUNTIVI” POSSONO ESSERE INTESI IN TERMINI DI AUMENTO DELL'IMPORTO DEL SINGOLO TICKET GIORNALIERO PER TUTTI I DIPENDENTI O PER UNA CATEGORIA DEFINITIVA DI DESTINATARI ?

Si. L'intervento è valutato in base al criterio previsto al punto a.2 del comma 4 dell'articolo 11 – “*il progetto sviluppa azioni già realizzate inerenti il welfare aziendale*” e, tra gli altri, al criterio b.1 dello stesso comma “*il progetto indica il numero dei destinatari e motiva chiaramente l'applicazione del progetto ad una determinata platea di destinatari*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 3 punto A) – Flessibilità oraria e organizzativa, assunzioni a termine.

IN CASO DI ASSUNZIONI A TERMINE IN SOSTITUZIONE DELLE LAVORATRICI IN MATERNITÀ O DI ALTRI LAVORATORI ASSENTI PER ESIGENZE DI SALUTE O DI CURA DEI FAMILIARI, CHE SPESE POSSONO ESSERE FINANZIATE? VIENE RICONOSCIUTO IL COSTO SOSTENUTO DALL'AZIENDA PER LE NUOVE ASSUNZIONI ENTRO I 24 MESI DI DURATA DEL PROGETTO ?

Si, possono essere ammesse le spese relative alla sostituzione del personale. Pertanto sono riconosciute per la durata del progetto i costi contrattuali di sostituzione delle lavoratrici. I costi sono riconosciuti in base al piano finanziario e da quanto previsto dall'articolo 12 commi 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, dell'Avviso.

Allegato 3 – Scheda recante categorie di azioni

COME CALCOLARE IL VALORE DEI PERMESSI SOLIDALI?

L'articolo 24 del dlgs 151 del 2015 prevede permessi solidali per i quali, fermi restando i diritti di cui al dlgs 66 del 2003, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest'ultimi di provvedere a necessità personali e familiari. I giorni lavorativi e le ferie sono valorizzate in busta paga sulla base dell'inquadramento contrattuale del lavoratore e, in caso vengano cedute ad un altro dipendente con diverso livello salariale emerge una differenza contributiva da gestire. Particolarmente rilevante è il problema delle ore accumulate negli anni precedenti sulle quali l'azienda ha già versato la relativa contribuzione. Il valore dei permessi solidali, pertanto, possono riguardare la differenza contributiva tra il lavoratore cedente e il lavoratore beneficiario. Dall'inserimento di permessi solidali nell'ambito dei vari progetti, tuttavia, non deve derivare un "rimborso" - fine a sé stesso - della contribuzione eventualmente già versata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

E' POSSIBILE FINANZIARE UNA MUTUA SANITARIA CONCESSA A FAVORE DEI DIPENDENTI ?

Si. Cfr. Allegato 2 e Allegato 3. Resta inteso che sta al proponente prevedere interventi progettuali in linea con gli obiettivi dell'Avviso (articolo 2) e in grado di soddisfare i criteri previsti dall'articolo 11. E' necessario, comunque, che l'azione sia inserita in una progettualità valutabile ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dell'Avviso

Modello 1 – Scheda del progetto

IN MERITO ALLA DOMANDA DA INVIARE (MODELLO 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE) È POSSIBILE INSERIRE DEGLI ALLEGATI ESPLICATIVI PER MEGLIO DETTAGLIARE LE VARIE PROPOSTE AVANZATE E/O DESCRIVERE MEGLIO LE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA PROPONENTE ?

All'inizio della scheda del progetto del Modello 1 è previsto che qualora si necessiti di maggiore spazio per alcune voci è possibile unicamente aggiungere righe all'interno del format.

MODELLO N. 1 SEZ. 2 PUNTO 14 – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DI SPESA IN CHE MODO SONO DA INSERIRE LE AZIONI GIÀ IN ESSERE PER CUI SI VUOLE RICHIEDERE FINANZIAMENTO ? PER LORO NATURA LE AZIONI GIÀ INTRAPRESE SONO GIÀ IN CORSO E LE SPESE IN PARTE SONO GIÀ STATE EFFETTUATE.

Non possono essere inserite nel cronoprogramma le azioni già intraprese e già finanziate autonomamente dal soggetto proponente. Le azioni ammissibili al finanziamento sono solamente quelle che sviluppano quantitativamente e qualitativamente le azioni già intraprese. L'articolo 11, comma 1, dell'Avviso prevede che i progetti possano contenere azioni di sviluppo rispetto a quelle già realizzate o in corso di realizzazione finanziate dall'impresa o da soggetti collettivi in base alla legislazione vigente e al contratto collettivo e alle azioni già poste in essere. Lo sviluppo delle azioni progettuali può essere desunto dallo stesso articolo 11 nella parte che riguarda i criteri e i sottocriteri per i quali viene attribuito un punteggio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LE SCADENZE PREVISTE NEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE (MODELLO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE) POSSONO ESSERE MODIFICATE ?

I cronoprogramma delle attività e delle spese allegati al Modello 1 – Scheda del progetto sono puramente indicativi.

Modello 1 - Parte II. Informazioni sulla proposta progettuale

NEL MODELLO 1 (PARTE II, PUNTO 6) LA “PLATEA DI DESTINATARI” È IL NUMERO DI DESTINATARI CHE BENEFICIANO EFFETTIVAMENTE DELL’INIZIATIVA DI WELFARE OGGETTO DELL’AZIONE OPPURE IL NUMERO DI QUELLI AI QUALI L’INIZIATIVA È RIVOLTA ?

L’iniziativa è rivolta ai lavoratori e lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente come indicato dall’art. 8, comma 6 dell’Avviso. La Platea dei destinatari, quindi, è data dal numero di soggetti (tra quelli dell’art. 8, comma 6) coinvolti dall’iniziativa progettuale, cioè dal numero di lavoratori e lavoratrici a cui sono rivolte le azioni di welfare.

ESISTE PRESSO IL DIPARTIMENTO UNA STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ?

No.

Modello 2 - Piano finanziario

IN QUALE MACROVOCE VANNO INSERITE I COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO ?

Nella macrovoce “Realizzazione”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IN QUALE MACROVOCE VANNO INSERITE I COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO? L'ATTIVITÀ PUO' ESSERE SVOLTA SIA DA UN INTERNO CHE DA UN SOGGETTO ESTERNO ?

Nella macrovoce "Reportistica" e nella macrovoce "costi generali e di amministrazione". Può essere affidata anche ad un soggetto esterno purché motivata nel punto 7. 1 della scheda di progetto (Modello 1).

IL MODELLO 2 DEVE ESSERE FIRMATO CONTESTUALMENTE DA TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI CHE COSTITUISCONO IL SOGGETTO COLLETTIVO (GENERANDO UN UNICO DOCUMENTO CON LE FIRME DIGITALI DI TUTTI I SOGGETTI) O È POSSIBILE ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE I SINGOLI DOCUMENTI FIRMATI DA CIASCUNO?

Il piano finanziario (Modello n. 2) è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato. In caso di soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 il piano finanziario (Modello n. 2) è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del capofila, o suo delegato, e dai soggetti partecipanti o da loro delegati. E' possibile allegare un file zip.

COME SI DETERMINA LA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO ?

La percentuale di cofinanziamento prevista dall'Art. 6 comma 3 dell'avviso è data dal rapporto tra la quota di cofinanziamento e la quota di contributo a carico del Dipartimento, così come indicato nel modello 2 – piano finanziario.

NEL PIANO FINANZIARIO, ALLA MACROVOCE 1, VIENE PREVISTO IL COSTO DELLA PROGETTAZIONE. NEL PREDETTO COSTO È COMPRESA ANCHE LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO ?

Viene ricompresa anche la stesura della domanda di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Modello 3 – lett. a) e c)

COSA SI INTENDE, NELL’AMBITO DEL MODELLO 3 – LETT. C) “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA”, L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI O RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITÀ DI BABY-SITTING SVOLTA DA PARENTI DI I GRADO ?

Tra le categorie di azioni di welfare aziendale possibili l’azienda può progettare interventi di conciliazione per favorire la genitorialità. In tal senso, il servizio di “baby sitting” può rientrare tra questi interventi. In particolare, può trattarsi di un servizio di baby sitting presso l’azienda svolto da parenti entro il primo grado del minore (art. 74 c.c.) oppure di un servizio di baby sitting presso l’abitazione del minore o dei parenti di primo grado, purché assimilabile ad un servizio integrativo per l’infanzia. L’impresa dovrà fornire la prova dell’avvenuto servizio.

COME È POSSIBILE VALORIZZARE I COSTI PER L’ATTIVITÀ DI “BABY SITTING” EVENTUALMENTE RESA DAI PARENTI DEL MINORE (CHE SPESSO SONO PENSIONATI SENZA P.IVA O CON UN ALTRO LAVORO ALL’ATTIVO) ?

Risiede nella innovatività della proposta progettuale (attraverso ad esempio l’uso di applicazioni web) la capacità dell’impresa di definire ovvero di monitorare la transazione non monetaria che si instaura tra il parente e il minore (i minori). La configurazione giuridica della transazione monetaria tra impresa e parente di primo grado è rimessa all’impresa medesima per cui può essere dimostrata la spesa effettuata.

NEL CASO IN CUI UN’AZIENDA REALIZZI UNA BANCA DEL TEMPO, CHE TIPO DI SPESE PUÒ ESPORRE NELLA MACROVOCE IMPLEMENTAZIONE ?

La banca del tempo si configura come servizio di scambio reciproco di attività, servizi, saperi tra persone che mettono a disposizione il proprio tempo per aiutarsi nelle necessità quotidiane. Risiede nella innovatività della proposta progettuale (attraverso ad esempio l’uso di applicazioni web), come previsto dall’articolo 11, comma 4, dell’Avviso, la capacità dell’impresa di definire ovvero di monitorare la transazione non monetaria che si instaura tra le persone coinvolte nella banca del tempo. Sono esclusi contributi “ad personam” non giustificabili attraverso voci di costo e la certezza dell’avvenuta transazione. All’impresa, l’onere della prova dell’avvenuto servizio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva

NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE PER QUANTO ATTIENE ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALLE LETTERE H) E I), IN CASO IN CUI SIA NECESSARIO SEGNALARE UN'ECCEZIONE E LE RILEVANTI CIRCOSTANZE, NONCHÉ LE MISURE ADOTTATE EX ART. 80 COMMI 7 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, È POSSIBILE INSERIRE NEL TESTO DEL MODULO 4 L'ECCEZIONE CHE SI DESIDERA EVIDENZIARE? ALLEGANDO AL PREDETTO MODULO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI CONSENTIRE LE VALUTAZIONI EX ART. 80 COMMI 7 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ?

Se necessario nel modulo possono essere inserite delle specifiche che chiariscano la posizione del soggetto proponente rispetto ad una determinata situazione. Ad ogni modo il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.